

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

LEGGE REGIONALE 21/07/2004, N. 020

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

da Art. 1 ad Art. 28

Art. 1

(Compensazioni nel settore della formazione professionale)

1. In deroga al comma 194 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i soggetti titolari di attività finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, che presentano rendiconti certificati con somme a debito, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la compensazione con coesistenti somme a credito risultanti da rendiconti certificati, già consegnati alla Regione, e da questa non ancora saldati ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 7, comma 85, L.R. 1/2005